

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23.

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

RIASSUNTO PRINCIPALI NOVITA'

ACCESSO AL CREDITO

Sono **tre gli interventi** che garantiscono liquidità alle imprese:

- **garanzie da parte dello Stato per 200 miliardi** (art. 1), concesse attraverso Sace in favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese di ogni dimensione. In particolare, la garanzia coprirà tra il 70% e il 90% dell'importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell'impresa, ed è subordinata a una serie di condizioni tra le quali l'impossibilità di distribuzione dei dividendi da parte dell'impresa beneficiaria per i successivi dodici mesi e la necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese ad attività produttive localizzate in Italia;

Garanzie di Stato attraverso Sace*		
Percentuale garantita	Beneficiari	Procedura di accesso
90%	Imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro	Procedura semplificata
80%	Imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro	Rilascio della garanzia subordinato alla decisione assunta con decreto MEF, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da Sace, in base al ruolo dell'impresa in ambiti predefiniti.
70%	Imprese con fatturato sopra i 5 miliardi	Rilascio della garanzia subordinato alla decisione assunta con decreto MEF, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da Sace, in base al ruolo dell'impresa in ambiti predefiniti

*L'importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall'azienda. Per le Piccole e medie imprese, anche individuali o Partite IVA, sono riservati 30 miliardi e l'accesso alla garanzia rilasciata da Sace sarà subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia.

- **potenziamento del Fondo di Garanzia per le Pmi** (art. 13), con l'ammissione al Fondo, con copertura al 100%, e senza procedura di valutazione da parte del medesimo, dei nuovi finanziamenti di durata massima di 6 anni a favore di Pmi e piccoli professionisti, per un importo massimo di 25.000 euro e comunque non superiore al 25% dei ricavi del beneficiario; il rimborso del capitale non decorre prima di 18 mesi dall'erogazione del prestito. Il Fondo può ora concedere garanzie a titolo gratuito fino a un importo massimo di 5 milioni di euro anche alle imprese con numero di dipendenti inferiore a 499. La garanzia del fondo stesso è pari al 90% dell'importo.

Infine, per le imprese con ricavi fino a 3,2 milioni di euro, la garanzia concessa dal Fondo al 90% può essere cumulata con un'altra garanzia di un terzo soggetto, per ottenere prestiti con una garanzia del 100% su finanziamenti di importo massimo di 800.000 euro (e comunque non superiori al 25% dei ricavi del beneficiario);

Fondo Centrale di Garanzia per le PMI (per professionisti e aziende fino a 499 dipendenti)		
Percentuale garantita	Valore prestito	Procedura di accesso
100%	fino a 25.000 euro*	Senza alcuna valutazione del merito di credito. In questo caso le banche potranno erogare i prestiti senza attendere il via libera del Fondo di Garanzia
100% di cui 90% Stato e 10% Confidi		
	fino a 800.000 euro**	Senza valutazione andamentale
90% Confidi	fino a 5 milioni di euro	Senza valutazione andamentale

*Prestiti di durata massima di 6 anni a favore di Pmi e piccoli professionisti, per un importo massimo di 25.000 euro e comunque non superiore al 25% dei ricavi del beneficiario; il rimborso del capitale non decorre prima di 18 mesi dall'erogazione del prestito.

**per le imprese con ricavi fino a 3,2 milioni di euro, valore del prestito comunque non superiori al 25% dei ricavi del beneficiario.

- **rafforzamento del sostegno pubblico all'esportazione** (art. 2), per migliorare l'incisività e tempestività dell'intervento statale. L'intervento introduce un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall'attività assicurativa di Sace sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell'export. L'obiettivo è di consentire a Sace di far fronte alla crescente richiesta di assicurare operazioni ritenute di interesse strategico per l'economia nazionale che la società non avrebbe altrimenti la capacità finanziaria di coprire.

CONTINUITÀ AZIENDALE

Tra le diverse misure previste dal Capo II del decreto, si segnalano:

- la proroga dell'entrata in vigore del **Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza** (D.Lgs. 14/2019) al 1° settembre 2021 (art. 5);
- la sospensione fino alla data del 31 dicembre 2020 degli obblighi previsti dal codice civile in tema di **perdita del capitale sociale** (art. 7);
- la possibilità per le imprese di redigere e approvare i **bilanci** operando la valutazione delle voci secondo il principio della prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato di cui all'art. 2423-bis, c. 1, n. 1), c.c. (art. 8).
-

MISURE FISCALI E CONTABILI

Sospensione termini fiscali e contributivi (art. 18)

Sospensione dei versamenti in autoliquidazione relativi all'**IVA**, alle **ritenute alla fonte** e alle trattenute relative all'**addizionale regionale e comunale**, operate in qualità di sostituto d'imposta, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno:

- il **33%** nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, i termini sono sospesi, rispettivamente, per i mesi **di aprile e di maggio 2020**;

Ai medesimi soggetti si applica altresì la sospensione, per i mesi di aprile e di maggio 2020, dei termini dei versamenti dei **contributi previdenziali e assistenziali** e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

I medesimi versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in **data successiva al 31 marzo 2019**.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il **30 giugno 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di **5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

Con riguardo agli **operatori nazionali dei settori maggiormente colpiti** dall'emergenza epidemiologica resta ferma, qualora gli stessi non rientrino nei suddetti parametri, la sospensione prevista fino al 30 aprile 2020, con ripresa in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020 dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (art. 8 DL 9/2020; art. 61 DL 18/2020). Analogamente si stabilisce che per le **federazioni sportive nazionali**, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche resta ferma la

sospensione fino al 31 maggio 2020, con ripresa dei versamenti entro il 30 giugno o mediante rateizzazione in cinque rate mensili di pari importo.

Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni (art. 19)

In favore dei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso, è previsto il non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il **17 marzo 2020** (data di entrata in vigore del DL 18/2020 e il **31 maggio 2020** (in luogo del 31 marzo 2020) alle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo e ritenute d'acconto sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Per beneficiare della sospensione i contribuenti devono rilasciare un'**apposita dichiarazione** dalla quale risulti che i ricavi e i compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della nuova disposizione. Le ritenute d'acconto non operate dal sostituto andranno versate in un'unica soluzione entro il **31 luglio 2020** (in luogo del 31 maggio 2020) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 (in luogo di maggio 2020), senza applicazione di sanzioni e interessi.

Metodo previsionale acconti giugno (art. 20)

Le imprese adotteranno il metodo previsionale per evitare di dover versare acconti per l'anno 2020 basato sui risultati del 2019, che a consuntivo si rileverebbero eccedenti il complessivo importo delle imposte dovute, maturando così un credito d'imposta utilizzabile, solo nel tempo, in compensazione secondo le ordinarie regole. Per tener conto dell'indeterminatezza dello scenario economico, la norma prevede la non applicazione di sanzioni e interessi qualora gli importi degli acconti non siano inferiori all'ottanta per cento del dovuto calcolato per l'anno 2020.

Rimessione in termini per i versamenti (art. 21)

Sono considerati tempestivi i versamenti con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 (art 60 DL 18/2020) se effettuati entro il **16 aprile 2020**.

Termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 (art. 22)

Solo per l'anno 2020, è differito al **30 aprile** il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo. Non si applicano le **sanzioni** (art. 4 c. 6-quinquies DPR 322/98), nel caso in cui le certificazioni siano trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate oltre il termine del 31 marzo 2020, purché l'invio avvenga entro il 30 aprile 2020.

Proroga certificati in materia di appalti (art. 23)

La norma proroga fino al 30 giugno 2020 la validità dei certificati in materia di appalti emessi dall'Agenzia delle entrate nel mese di febbraio 2020 (art. 17-bis D.Lgs. 241/97).

Termini agevolazioni prima casa (art. 24)

Sospensione dei termini, previsti dalla relativa normativa, nel periodo compreso tra il **23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020**, i quali torneranno a decorrere allo scadere del periodo di sospensione. In particolare la sospensione riguarda:

- il periodo di 18 mesi dall'acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione;

- il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l'immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all'acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale, richiesto per non decadere dal beneficio originaria in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall'acquisto;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso;
- il termine per il riacquisto della prima casa ai fini della fruizione del credito d'imposta.

Assistenza fiscale a distanza (art. 25)

Viene consentito che i CAF e i professionisti abilitati possano gestire “a distanza” l'attività di assistenza fiscale o di assistenza per la predisposizione del 730 acquisendo con modalità telematiche la **delega** sottoscritta dal contribuente. Inoltre, in caso di necessità determinata, ad esempio, dall'indisponibilità di strumenti quali stampanti o scanner, il contribuente può inviare una delega non sottoscritta ma suffragata da una propria autorizzazione predisposta in forma libera e sottoscritta. L'autorizzazione può essere resa, ad esempio, con strumenti informatici quali un video o un messaggio di posta elettronica accompagnato da una foto, anche mediante il deposito nel cloud dell'intermediario. Le medesime modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS.